

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

**SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE, DURATA 60 MESI, SENZA
CONDUCENTE PER LE AUTO OPERATIVE DI ACQUEDOTTO DEL FIORA
SPA**

SOMMARIO

PARTE I – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1 - Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili.....	3
Art. 2 - Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto.....	3
Art. 3 - Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto.....	5
Art. 4 - Norme di sicurezza.....	8
Art. 5 - Beni forniti dal Committente.....	8
Art. 6 - Sospensione del servizio.....	8
Art. 7 - Subappalto.....	8
Art. 8 - Proprietà industriale e commerciale.....	9
Art. 9 - Verifiche e collaudi.....	10
Art. 10 - Modalità di fatturazione e di pagamento.....	10
Art. 11 - Cauzione definitiva.....	11
Art. 12 - Penali.....	12
Art. 13 - Prezzi e Variazioni.....	12
Art. 14 - Modifiche e Varianti.....	13
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 16 - Oneri e Obblighi a carico del Fornitore.....	14
Art. 17 - Clausole di Manleva.....	15
Art. 18 - Risoluzione automatica del contratto.....	16
Art. 19 - Recesso.....	17
Art. 20 - Cessione del contratto e dei crediti.....	17
Art. 21 - Personale addetto al servizio.....	18
Art. 22 - Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 23 - Foro Competente.....	19
Art. 24 - Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust.....	19
Art. 25 - Rinvio - Norme finali.....	21
PARTE II – DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	22
Art. 26 - Modalità di svolgimento del servizio.....	22
Art. 27 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale - comunicazioni e domicilio.....	36
Art. 28 - Responsabile dell'esecuzione del contratto.....	37

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

PARTE I – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1 - Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'ambito territoriale ottimale n. 6 "Ombrone".
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. deve provvedere a tutte le attività tecniche e gestionali relative al Servizio Idrico Integrato, mediante operatori economici all'uopo specializzati ed in possesso delle relative autorizzazioni.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.5. Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto individuano le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative delle prestazioni da rendere e ne forniscono le caratteristiche di esecuzione e sua regolamentazione.
- 1.6. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis vigenti*; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 - Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

2.1. Definizioni:

- **D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:** Codice dei Contratti Pubblici.
- Appalto: si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione della fornitura richiesta;
- Capitolato: si intendono le disposizioni riportate nel presente documento che contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto
- Autoveicolo (anche "veicolo"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche richieste nel presente Capitolato.
- Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
- Codice Etico e Codice Comportamentale nonché Linee Guida della Politica Anticorruzione: si intendono i documenti di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. La documentazione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.fiora.it
- Committente, Contraente o Stazione Appaltante: ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. - (C.F. e P. IVA 00304790538), con sede legale in Grosseto, Via Mameli 10 58100 Grosseto; Si precisa che ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. è da considerarsi ente aggiudicatore ai sensi dell'allegato I.1 DEL D.Lgs 36/2023 ed il presente appalto è funzionale e connesso alla

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto per quanto non diversamente previsto negli atti di gara, si applicherà la disciplina prevista al Libro III dell'appalto nei settori speciali artt. 141 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio = quota locazione + quota servizi), si obbliga a mettere a disposizione di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. i veicoli oggetto di locazione.
- Contratto per Accordo Quadro o Contratto o Ordine di Acquisto o ODA: si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
- Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati: si intendono gli atti relativi alla documentazione di gara così come riportato nella lettera di invito;
- Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: candele, pastiglie freni, batteria, filtri, olio, pneumatici ecc.);
- Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: rifacimento della frizione, sostituzione marmitta, pompa acqua, pompa olio);
- Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice: si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati da Committente;
- Parte: si intende il Committente oppure il Fornitore;
- Parti: si intendono, congiuntamente, il Committente e il Fornitore;

2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del Codice Civile.

2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.

2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.

2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.

2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

2.8. Effetto obbligatorio del contratto

Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell'Offerta, mentre il Committente dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

2.9. Normativa applicabile e interpretazione del contratto

Il presente Capitolato contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto.

Pertanto, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni e prescrizioni tecniche in esso contenute e le altre prescrizioni di cui alla documentazione di gara.

Valgono poi le disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dei Regolamenti vigenti di Acquedotto del Fiora SpA

Il Fornitore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

Il Fornitore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

2.10. CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà nella data prevista dalla comunicazione al Fornitore dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11 del presente Capitolato.

Il Contratto sarà sottoscritto secondo lo schema dell'Accordo Quadro concluso con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Se il Fornitore non stipula il Contratto nel termine stabilito, il Committente attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio rilasciato in sede di gara.

Art. 3 - Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

3.1. L'appalto ha per oggetto la definizione di un accordo quadro con unico operatore - ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D. Lgs 36/2023 per il servizio di "noleggio a lungo termine di autoveicoli operativi senza conducenti" e dei servizi connessi (il "Servizio"). Il Fornitore si

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

obbliga ad erogare il servizio ad ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. secondo le modalità indicate nel presente Capitolato garantendo la completezza del Servizio.

3.2. La tipologia di prodotti, le caratteristiche e gli allestimenti sono di seguito specificati:

Riferimento Tipo Veicolo	Descrizione	Allestimento	Percorrenza Chilometrica	Durata in mesi del Contratto	Quantità stimata
1	DACIA Duster Tce 130 CV 4x4 Expression BENZINA SENZA PIOMBO - Cambio MECCANICO - 5 porte - 96 Kw Allestimento VAN 2 posti N1 by QSTOMIZE Omologazione VAN 2	No	180.000	60	70
2	FORD RANGER XL 4WD 2.0 Ecoblue 170CV	No	180.000	60	6

3.3. Le caratteristiche tecniche di riferimento alla tabella indicata in art. 3.2, minime ed obbligatorie, sono riportate nelle "Specifiche Tecniche", in calce al presente Capitolato.

3.4. L'ammontare complessivo dell'accordo quadro - per la durata di 60 (sessanta) mesi - è di € **2.961.410,40 (euro duemilioninovecentosessantunomilaquattrocentodieci/00)** oltre IVA di legge.

3.5. I prezzi offerti in sede di gara ed indicati nella scheda "Modulo Offerta Economica", saranno assunti fissi ed immutabili salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

3.6. In ragione della natura e specificità dell'Accordo Quadro, l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad € 2.961.410,40 di cui € 0,00 quali oneri di sicurezza indipendentemente dal totale, dei prezzi offerti, che avrà valore solo ai fini della determinazione dell'aggiudicatario.

3.7. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività del Fornitore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.

3.8. ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, si specifica che l'importo dei costi della manodopera ammonta a circa € **120.000,00 (euro centoventi/00)**.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- 3.9.** Il Committente è esonerato fin d'ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente alla distribuzione dei servizi/forniture e dei pagamenti all'interno dei sub-fornitori.
- 3.10.** Il Fornitore con la partecipazione alla procedura di gara dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e dichiara che gli importi unitari offerti sono congrui ed economicamente remunerativi per la realizzazione delle prestazioni da rendere.
- 3.11.** L'Accordo quadro avrà una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto.
- 3.12.** Il Contratto avrà termine alla scadenza determinata di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, salvo il completamento da parte del Fornitore di tutte le prestazioni e obbligazioni da rendere.
- 3.13.** L'Accordo quadro potrà giungere a scadenza anche anticipatamente rispetto a detto termine massimo e dovrà intendersi ugualmente concluso nel caso in cui, nel corso della sua durata, venga raggiunto ed esaurito il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti dei singoli servizi.
- 3.14.** Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che prevede tra le altre la possibilità d'inserimento di specifiche clausole di opzione, si inserisce sia un'opzione di ampliamento dell'importo contrattuale sino ad un massimo di un ulteriore € 1.000.000,00 sia di una eventuale proroga temporale di 12 mesi, per le auto già contrattualizzate, della durata del contratto per accordo quadro in parola, secondo le modalità di cui al successivo art. 14;
- 3.15.** Il Fornitore riconosce e accetta che l'accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella prevista nel presente articolo, sia in funzione di decisioni degli enti competenti di modifiche nei servizi oggetto dell'appalto indipendentemente dalla volontà del Committente, che comportino variazioni essenziali all'oggetto dell'Appalto; sia per prescrizioni degli enti competenti che assumano provvedimenti sulla regolarizzazione del servizio idrico e servizi connessi; nelle ipotesi di cui sopra, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.
- 3.16.** Il Fornitore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.
- 3.17.** ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., si riserva la facoltà di richiedere una tipologia di veicolo differente da quelli indicati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in funzione delle proprie esigenze, concordando con il Fornitore il nuovo canone di noleggio.
- 3.18.** Nel corso dello svolgimento del Contratto, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di intervenire direttamente, oppure eventualmente con altre imprese, per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato, senza che il Fornitore possa pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta ovvero, più in generale, avanzare alcunché.
- 3.19.** Il Fornitore dovrà garantire la consegna per il noleggio di autoveicoli aventi caratteristiche conformi ai modelli indicati nel presente Capitolato. ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. in fase di esecuzione dell'Accordo quadro avrà la facoltà di rifiutare modelli di automezzi e autovetture ritenuti di caratteristiche inferiori a quelli riportati nel presente Capitolato.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

Art. 4 - Norme di sicurezza

- 4.1.** Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e smi. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che Il Fornitore dichiara di conoscere assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

Art. 5 - Beni forniti dal Committente

- 5.1.** Nel caso in cui nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, il Committente consegna al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2.** Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dal Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 6 - Sospensione del servizio

- 6.1.** Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.2.** Nel caso in cui il Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, lo stesso Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.
- 6.3.** Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 6.4.** È fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Art. 7 - Subappalto

- 7.1.** L'esecuzione del Servizio di cui al presente appalto è direttamente affidato al Fornitore, il quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro Fornitore senza la preventiva autorizzazione del Committente.
- 7.2.** Il presupposto perché il Fornitore abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che il Fornitore stesso,

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte del servizio che intendeva subappaltare.

- 7.3.** La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per il Fornitore di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
- 7.4.** Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 36/2023.
- 7.5.** L'autorizzazione al subappalto non esime il Fornitore dalle responsabilità che gli derivano dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
- 7.6.** A sensi di quanto previsto all'art.119 comma 2, terzultimo periodo, del D. Lgs. 36/2023 ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione al Committente, prima dell'inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di ciascuno: (i) oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; (ii) ragione sociale ed indirizzo del subcontraente; (iii) oggetto del sub-contratto; (iv) importo del subcontratto; (v) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto.

Art. 8 - Proprietà industriale e commerciale

- 8.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 8.2.** Il Fornitore garantisce in ogni tempo il Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 8.3.** Qualora venga promossa nei confronti del Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità;
- 8.4.** Nell'ipotesi di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 8.5.** Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- 8.6.** Restano esclusi dalla titolarità del Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 8.7.** Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta del Committente.
- 8.8.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 9 - Verifiche e collaudi

- 9.1.** Il Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto.
- 9.2.** Il Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con il Fornitore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla tipologia e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura delle prestazioni.
- 9.3.** Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano Il Fornitore né dai suoi obblighi nei confronti del Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.

Art. 10 - Modalità di fatturazione e di pagamento

- 10.1.** Per il presente appalto non è prevista alcuna erogazione anticipata d'importo.
- 10.2.** Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.
- 10.3.** I canoni base di noleggio (comprensivi del costo dei servizi connessi) saranno dovuti da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. al Fornitore a decorrere **dal giorno di consegna del veicolo** e come da verbale di consegna sottoscritto, per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi saranno pagati mensilmente ad ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. previo accertamento delle prestazioni effettuate.
- 10.4.** Le fatture emesse mensilmente dovranno essere intestate a: «ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., via Mameli 10, cap 58100 Grosseto, e recapitate in base a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto;
 - Targa dell'autoveicolo noleggiato;
 - Data iniziale e finale del noleggio;

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- Periodo di addebito;
- Importo relativo al canone di noleggio del veicolo;
- Importo relativo ai servizi connessi al noleggio del veicolo.

10.5 Qualsiasi altro tipo di addebito potrà essere fatturato solo previo accordo tra le parti e specifica e preventiva autorizzazione alla fatturazione di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. S.P.A., fatto salvo per gli addebiti relativi ai conguagli chilometrici e rimborso spese per notifiche sanzioni amministrative.

10.6 Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").

10.7 Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile, il download delle fatture emesse con le informazioni previste al punto 10.4, in formato "xlsx". ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. si riserva di poter richiedere, al Fornitore aggiudicatario, modifiche al download per adeguare il tracciato delle informazioni necessarie, al file per il caricamento automatico dei dati, tramite gestore di flussi, nel sistema informativo gestionale in uso alla società.

10.8 Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

10.9 Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 11 - Cauzione definitiva

11.1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi e del risarcimento degli eventuali danni, il Fornitore **prima della stipula del Contratto si obbliga a rilasciare in favore del Committente una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di cauzione.**

11.2. La fideiussione bancaria o assicurativa a prima chiamata deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile; (iii) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

11.3. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

11.4. L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Committente.

11.5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

11.6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 12 - Penali

12.1. Qualora l'Appaltatore non effettui il servizio come previsto da contratto, il Committente si riserva di applicare le seguenti penali, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

- (a) Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di cui alle prestazioni di cui al Servizio espresse in giorni, si applicherà una penale giornaliera di € 75,00/giorno (euro settantacinque/00 girono);
- (b) Per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche di cui alle prestazioni di cui al Servizio espresse in ore, si applicherà una penale oraria di € 25,00/ora (euro venticinque/00 a ora);

12.2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto al Fornitore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque lavorativi dal ricevimento della contestazione.

12.3. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de quibus.

12.4. La somma dovuta dal Fornitore per penali verrà compensata con i crediti del Fornitore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta:

- dai pagamenti dovuti al Fornitore;
- dalla cauzione definitiva, mediante escussione;
- da altri eventuali crediti vantati dal Fornitore nei confronti di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., in ragione di qualunque altra causa, diversa dal presente contratto.

12.5. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge.

12.6. In ogni caso le penalità applicate non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale a pena di risoluzione contrattuale;

Art. 13 - Prezzi e Variazioni

13.1. I prezzi offerti dal Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni si intendono fissi ed invariabili per un anno (12 mesi) dalla data di sottoscrizione Contratto; trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del contratto è facoltà del Fornitore richiedere, per gli automezzi ordinati da quel momento in poi, la revisione e/o adeguamento dei canoni di noleggio. L'aggiornamento dei canoni avviene per singolo automezzo offerto sulla base della seguente formula:

$$Ct = Co * \frac{PLRt}{PLRo}$$

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

nella quale:

Ct è il canone di noleggio aggiornato in euro

Co è il canone di noleggio indicato in sede di offerta in euro

PLRt è il prezzo di listino di riferimento vigente nel momento in cui entra in noleggio il veicolo in euro senza IVA, senza accessori, senza messa su strada e senza immatricolazione;

PLRo è il prezzo di listino di riferimento vigente nel momento della presentazione dell'offerta in euro senza IVA, senza accessori, senza messa su strada e senza immatricolazione;

La stessa rivalutazione del prezzo di noleggio dei singoli autoveicoli sarà soggetta alla medesima procedura sotto esplicita richiesta del Fornitore per ogni ulteriore anno solare dalla data di sottoscrizione del contratto.

- 13.2.** I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, gli oneri di trasporto, di deposito etc., nonché gli oneri non espressamente previsti e che comunque siano necessari a garantire la prestazione.

Art. 14 - Modifiche e Varianti

- 14.1.** In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dal Fornitore.

- 14.2.** Il Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

- 14.3.** Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dal Fornitore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

14.4. DISCIPLINA DELL' OPZIONE 1 e OPZIONE 2 AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL Dlgs 36/2023:

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, un'opzione economica consistente nell'ampliamento dell'importo contrattuale fino ad un massimo di € 1.000.000 (unmilione/00), alle medesime condizioni contrattuali e prestazionali previste per i servizi oggetto dell'appalto principale;
- Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, a discrezione della SA, entro il termine massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, esclusivamente a fronte del sopravvenire di disponibilità finanziarie nell'ambito delle risorse della Stazione Appaltante;
- ALTERNATIVAMENTE E/O CUMULATIVAMENTE ALL'OPZIONE 1 LA SA SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI ATTIVARE LA SEGUENTE OPZIONE 2 PER UN IMPOSTO TOTALE MASSIMO, ALTERNATIVAMENTE E/O CUMULATIVAMENTE, DI € 1.000.000,00;
- Sarà facoltà della SA l'attivazione di una proroga economica e temporale consistente nella proroga del servizio rispetto alle auto già contrattualizzate nell'ambito del presente contratto. Tale proroga potrà consistere nell'estensione temporale di massimo ulteriori 12 mesi e per un importo economico cumulativamente/alternativamente all'opzione 1 non superiore ad € 1.000.000 (unmilione/00);

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1.** Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- 15.2.** Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 15.3.** Il Fornitore dichiarerà prima della firma del Contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

Art. 16 - Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 16.1.** È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 16.2.** Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Responsabile dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
- 16.3.** Le prestazioni verranno svolte dal Fornitore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 16.4.** Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 16.5.** Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc.
- 16.6.** Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce: - che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto;
- 16.7.** Il Fornitore si obbliga inoltre a:

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa pro tempore vigente, fermo restando l'obbligo del Fornitore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati al Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
- c) comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;

16.8 L'elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

16.9 Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

16.10 Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

16.11 Per quanto attiene l'organizzazione del Fornitore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

16.12 Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 17 - Clausole di Manleva

17.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.

Art. 18 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 19 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 20 - Cessione del contratto e dei crediti

20.1. A pena di nullità, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs 36/2023.

20.2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto solo previa autorizzazione del Committente.

20.3. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso, salvo ai fini di un eventuale recupero del credito.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

20.4. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 21 - Personale addetto al servizio

21.1. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico del Fornitore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. Il Fornitore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. Il Fornitore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

21.2. Il Fornitore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.

21.3. Il Fornitore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

22.1. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

22.2. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>.

22.3. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

22.4. Ai fini del presente documento si intendono per "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, non di pubblico dominio, in qualunque forma (cartacea o elettronica) rivelate o consegnate al Fornitore che siano identificate come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale o che per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero ritenute tali.

Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ausiliari, nonché dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, a mantenere la massima riservatezza, a non

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. Il Fornitore potrà utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale le medesime sono state legittimamente comunicate e nei casi e secondo le modalità previste specificamente da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso al Fornitore. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali.

Il Fornitore potrà utilizzare i suddetti dati/informazioni/strumenti solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata.

Il Fornitore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, almeno pari alle misure che ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. adotta per proteggere le proprie informazioni riservate e/o confidenziali, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Fornitore, adoperando la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie e ragionevoli, si impegna a non divulgare, a non riprodurre o in altri modi a portare a conoscenza di terzi, le informazioni riservate che acquisirà, garantendo lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

Tutte le informazioni riservate e/o confidenziali trasmesse sono e rimarranno di proprietà di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Quest'ultima si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore la distruzione o la restituzione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, contenente informazioni riservate e/o confidenziali in suo possesso e dovrà provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.

L'eventuale inadempimento da parte del Fornitore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 23 - Foro Competente

23.1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

23.2. Nelle more della risoluzione delle controversie il Fornitore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

Art. 24 - Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo**

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con

effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato <https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 25 – Rinvio – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE II – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 26 - Modalità di svolgimento del servizio

- 26.1.** Il Fornitore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 26.2.** Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 26.3.** Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere ad ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti tecnico-operativi.
- 26.4.** Caratteristiche dei veicoli:
- La tipologia dei veicoli, le caratteristiche tecniche minime obbligatorie, le dotazioni e gli allestimenti richiesti sono riportati negli "specifiche tecniche" del presente Capitolato;
 - Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti;
 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi;
 - Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato;
 - I veicoli dovranno essere dotati della ruota di scorta o ruotino e del dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità;
 - Il ruotino di scorta sarà ammesso, nel caso in cui la ruota di scorta regolare non risulti essere presente nel listino optional ufficiale della Casa Costruttrice per il modello di veicolo scelto;
 - Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e con chilometraggio massimo di 100 Km.
 - Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, anche in forma digitalizzata, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di due copie del modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) ed il numero di telefono di emergenza per l'assistenza su strada.
- 26.5.** Responsabile del servizio:
- Il Fornitore dovrà nominare un proprio Responsabile del Servizio, che sarà responsabile ed unico interlocutore nella gestione dei rapporti contrattuali con ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., nonché delle seguenti attività:

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne da concordare con la ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

26.6. Uso dei veicoli in noleggio:

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. Sarà di esclusiva facoltà di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. l'assegnazione, anche temporanea, dei veicoli richiesti a noleggio a dipendenti della società con contratto a tempo determinato e indeterminato o a somministrazione.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

In caso di furto, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità

Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore e provvederà alla restituzione delle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e del telecomando antifurto (se previsto) del veicolo.

In caso di furto parziale o atto vandalico sarà presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione di copia della stessa, al Fornitore, nei medesimi termini sopra indicati.

Qualora venissero riscontrati sul veicolo danni derivanti da manovre di parcheggio o di origine non precisata, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. provvederà a darne sempre e comunque informazione secondo le modalità previste dal Fornitore. In caso di incidente, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. informerà il Fornitore entro 48 ore trasmettendo il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e/o dichiarazione di incidente.

La trasmissione di qualsivoglia documentazione potrà essere effettuata anche a mezzo mail; se espressamente richiesto dal Fornitore potrà essere utilizzata la posta certificata o altre modalità di trasmissione.

26.7. Consegna dei veicoli e decorrenza noleggio

Il Direttore/responsabile per l'esecuzione del contratto provvederà ad emettere con frequenza minima mensile specifico ordine per attivare i singoli contratti di noleggio indicando i seguenti dati:

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- tipologia automezzo
- quantità per tipologia
- data pianificazione avvio noleggio
- sede di consegna autoveicolo

Il Fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli richiesti entro e non oltre 150 giorni solari a partire dalla data del protocollo dell'Ordine da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

I veicoli ordinati dovranno essere consegnati a cura del Fornitore, in un giorno lavorativo della settimana, presso la sede di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. comunicata dal Direttore/responsabile per l'esecuzione del contratto. Il numero dei veicoli consegnabili settimanalmente non potrà essere superiore alle 8 (otto) unità salvo diversa richiesta da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

Il Fornitore dovrà inviare comunicazione scritta a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica gestioneflotta@fiora.it, con l'elenco dei veicoli in consegna e con l'indicazione delle targhe con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Il canone di noleggio decorrerà, in ogni caso, a partire dalla data di consegna del veicolo, a cura del Delivery Point, come riportato nel verbale di consegna sottoscritto tra le parti all'atto della consegna del veicolo.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., su ogni eventuale fatto o impedimento, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi sociopolitici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata la Stazione Appaltante.

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere dotati di certificato assicurativo e della carta di circolazione. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada. Il contachilometri dovrà essere impostato su chilometri.

La persona delegata da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., all'atto della consegna dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere il verbale di consegna del Fornitore. Il verbale di consegna dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo della Stazione Appaltante dell'Ordine;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto dal presente capitolato;
- data di scadenza polizza assicurativa;
- presenza di chiave Master;
- km alla consegna;

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- data e ora consegna;
- presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino);
- dichiarazione di assenza di danni visibili. Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel presente articolo, il Fornitore dovrà immediatamente inviare a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. Se entro i 180 giorni dall'ordinativo di fornitura il veicolo non sarà disponibile il Committente potrà richiedere un veicolo provvisorio, dello stesso segmento di quello ordinato, fino alla consegna del veicolo ordinato. Il costo per il noleggio del veicolo provvisorio sarà uguale a quello originariamente ordinato. In caso di mancata consegna, a partire dal 181 giorno solare dalla data dell'ordinativo del veicolo ordinato, o di quello provvisorio in pre-assegnazione, è facoltà del Committente applicare le penali previste all'articolo 12 del presente Capitolato, fino alla consegna del veicolo in pre-assegnazione o di quello ordinato. L'applicazione delle penali terrà conto di eventi oggettivi che impediscono la produzione e la distribuzione degli automezzi.

26.8. Manutenzione degli autoveicoli

Sono a totale carico del Fornitore le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli autoveicoli. Gli interventi saranno eseguiti presso Centri di Servizio/Officine convenzionati con il Fornitore e distribuiti nel territorio di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

I materiali utilizzati nelle attività di manutenzioni, con particolare riguardo agli olii e lubrificanti, dovranno essere a basso impatto ambientale.

Il Fornitore dovrà comunicare in sede di gara l'elenco delle officine autorizzate nel territorio di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Il Fornitore dovrà garantire che le officine di manutenzione dovranno essere distribuite sul territorio secondo la tabella al punto 26.18.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna altresì a convenzionare, su richiesta di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., centri di Servizio e/o Assistenza di specifica opportunità o vantaggio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore.

La Manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere attivata mediante prenotazione da eseguirsi sulla piattaforma informatica resa disponibile dal fornitore per tracciare le richieste di intervento e il relativo iter di gestione delle manutenzioni.

Per la **manutenzione ordinaria**, normalmente richiesta dall'autoveicolo stesso mediante appositi messaggi visualizzati sul cruscotto, il Fornitore è obbligato ad autorizzare e

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

pianificare gli interventi entro le 24 ore successive alla richiesta. Non è previsto, in tali casi, il fermo dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio/Officina. In caso di mancata autorizzazione da parte del Fornitore, ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. potrà far eseguire comunque le riparazioni, se necessarie a garantire la sicurezza e fruibilità dell'autoveicolo. La spesa sostenuta sarà addebitata al Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Per quanto concerne la **manutenzione straordinaria**, il Fornitore è obbligato ad autorizzare e pianificare gli interventi entro le 48 ore successive alla richiesta. Nei casi in cui sia necessaria una valutazione dell'avaria (es.: grave sinistro, significativo guasto meccanico) tale da poter determinare il ritiro dalla circolazione dell'autoveicolo sia a carattere momentaneo che definitivo, l'autorizzazione alla riparazione deve essere rilasciata entro il termine massimo di **10 giorni lavorativi**. Nel caso in cui il veicolo non possa essere riparato, il Fornitore, entro **15 giorni lavorativi**, dovrà mettere a disposizione un veicolo di categoria equivalente.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 3 interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Nei casi in cui si presentino interventi di piccola necessità che compromettono la sicurezza e il rispetto del codice della strada es. rottura di: specchietti laterali, indicatori di direzioni, fari, stop, spazzole tergicristalli ecc. questi interventi devono essere eseguiti entro 8 ore lavorative dalla segnalazione inserita sul portale.

26.9. Gestione pneumatici

Il Fornitore dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, alla fornitura, per tutti i veicoli gestiti:

- a) treni illimitati e completi di pneumatici sostitutivi di qualità e tipologia analoga a quelli sostituiti;
- b) tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e controllo pressione, smaltimento etc...);

Il Fornitore deve sostituire, a suo carico, il treno di pneumatici estivi e invernali ogni qualvolta gli stessi risultino non più idonei, con altrettanti di qualità "Premium", della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali. Si ritengono non più idonei pneumatici:

- a) con battistrada inferiore a 2 mm;
- b) con data di produzione superiore a 5 anni;
- c) danneggiati per fatti accidentali;
- d) comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo;

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno degli pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse, e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli sul restante asse.

Le modalità di esecuzione del cambio pneumatici e delle operazioni eventualmente conseguenti devono essere organizzate dal Fornitore in accordo con il Committente, al fine di procedere con la massima rapidità di esecuzione. Per velocizzare le operazioni si potranno istituire delle agende con appuntamenti per ogni singola vettura, che prevedano tempi certi per l'espletamento delle operazioni.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

I veicoli dovranno essere dotati di pneumatici "M+S";

Gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti presso i Centri di servizio convenzionati entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla segnalazione stessa, ad eccezione degli interventi dovuti a seguito di foratura e controllo pressione che devono essere effettuati entro 1 (una) ora lavorativa, successiva e consecutiva dalla segnalazione.

26.10. Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., in base alle modalità previste dal Fornitore.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri. L'autoveicolo sarà riparato presso uno dei Centri di Servizio/Officina convenzionato e comunicato dal Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione e, qualora coincidenti, alle operazioni di controllo dei gas di scarico. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di preparazione alla revisione, sono a carico del Fornitore. ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.

26.11. Veicoli sostitutivi

Non sono previsti autoveicoli sostitutivi.

26.12. Soccorso stradale

Il servizio di soccorso stradale, attivato dal driver, dovrà garantire il traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino al Centro di Servizio più vicino, ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore H24. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione.

Non potrà essere richiesto alcun pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altro Fornitore da esso incaricato, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore.

Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi ad ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente alla chiamata del driver e comunque reso disponibile entro le 2 ore successive, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il driver dovrà essere avvisato.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, oltre l'addebito di eventuali spese sostenute dalla ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

26.13. Gestione delle sanzioni amministrative

La gestione delle infrazioni accertate e relative a violazioni per comportamento del conducente, per veicoli noleggiati da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., è regolamentata con la notifica diretta al locatario secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

26.14. Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore). Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio delle coperture assicurative obbligatorie per legge. Le coperture assicurative richieste, e di seguito elencate, dovranno essere valide per tutti i paesi della comunità europea.

- Responsabilità civile verso terzi: dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti di noleggio il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non dovrà prevedere franchigie.

- Responsabilità Civile dei Trasportati: dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge. La copertura della responsabilità civile dei trasportati a bordo non dovrà prevedere franchigie.
- Guasti accidentali (Kasko): per questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. La copertura assicurativa coprirà anche tutti i danni riscontrati sui veicoli e non riconducibili all'esecutore materiale del danno. La copertura "Kasko" non dovrà prevedere franchigie.
- Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, comprese apparecchiature: L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature, inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato, già presenti alla data di consegna del veicolo purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
 - incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto non coprirà merci, attrezzature, accessori, apparecchiature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo non di proprietà della società di noleggio. La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.

- La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli come di seguito dettagliato:
 - eventi socio-politici quali scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
 - eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
 - vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.).

Nei casi di cui sopra il ripristino totale del veicolo sarà a carico del Fornitore; sarà cura di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. presentare alle autorità competenti le relative denunce. Le coperture dei predetti rischi non dovranno prevedere franchigie.

26.15. Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'accordo quadro, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

Sarà possibile sostituire un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., entro 30 giorni dalla data dell'ordine, indicando la proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello dovrà essere della medesima marca del mezzo sostituito, ovvero, solo previa espressa accettazione di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto.

La proposta di sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell'accordo quadro, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime, previste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dei veicoli in gara. La proposta per la fornitura di questi nuovi veicoli sarà subordinata all'accettazione formale di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche tecniche richieste.

26.16. Servizio di Customer Care

Il Fornitore, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, dovrà rendere disponibile:

- a. un servizio di Help Desk;
- b. un sito per il monitoraggio e la gestione della flotta.

Servizio di Help Desk

Il Servizio di Help Desk avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste relative a pratiche di manutenzioni in attesa di autorizzazione;
- richieste di consulenza sui servizi in appalto (es. autorizzazioni alle manutenzioni); o elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il servizio dovrà essere disponibile, per tutti i giorni dell'anno (esclusi domenica e festivi), come definito nella successiva tabella:

Erogazione del servizio di Help Desk	Lunedì – Sabato
	7.30 – 17.30

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

I canali di comunicazione minimi messi a disposizione dal Fornitore per l'accesso al servizio di Help Desk dovranno essere:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. telefonicamente oppure all'indirizzo e-mail gestione.flotta@fiora.it.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

Sito per il monitoraggio e la gestione della flotta

Il sito per il monitoraggio e la gestione della flotta sarà reso disponibile per tutta la durata dell'accordo quadro ed essere fruibile entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto. Il sito web dovrà essere raggiungibile tramite connessione Internet a cura del Fornitore aggiudicatario, sia su apparecchiature proprie, sia presso fornitori di servizi esterni.

Architettura tecnica e ambiente di sviluppo del software sono lasciate alla scelta del Fornitore aggiudicatario. L'applicazione dovrà essere accessibile da parte degli utenti tramite l'utilizzo di un browser Internet. Nel sito dovranno essere disponibili, per ogni singolo autoveicolo ordinato/consegnato, almeno le seguenti informazioni:

- numero e data dell'ordine di noleggio;
- targa, marca e tipo dei veicoli ordinati/consegnati;
- tipologia dei contratti scelti, relativi canoni e scadenze contrattuali previste;
- dotazioni dell'autoveicolo;
- consumi ed emissioni di CO2 come da certificato di omologazione e carta di circolazione del veicolo;
- elenco di tutte le richieste inserite nel portale, di qualsiasi natura, sia dalla ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. che dalle Centri di Servizio/Officine;
- elenco di tutti gli interventi di qualsiasi natura effettuati per singolo autoveicolo (manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione pneumatici, revisioni, etc.);
- chilometraggio rilevato in occasione degli interventi di cui al punto precedente;
- sinistri, di qualsiasi genere e natura, regolarmente denunciati dalla ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.;
- scadenze per revisioni e controlli periodici.

Dovrà essere resa disponibile la possibilità di salvare tutti i dati in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo). Il sito dovrà essere aggiornato con cadenza minima settimanale.

26.17. Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di carrozzeria o assistenza di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano ed in particolare nel territorio di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A, una adeguata rete di Centri di servizio o di officine specializzate, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, elettronica, di carrozzeria e pneumatici.

I Centri di servizio/officine dovranno garantire tutti i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro.

Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.

L'elenco dei centri di servizio/officine utilizzabili, per qualsiasi tipologia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli, dovranno essere resi disponibili, sul portale del

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

Fornitore, entro una settimana dall'aggiudicazione della gara. I Centri di Servizio/officine dovranno essere di elevato e riconosciuto standard di qualità.

Il Fornitore si impegna ad aggiornare tempestivamente il proprio portale in merito ad ogni eventuale variazione che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'accordo quadro, relativo all'elenco dei Centri di Servizio. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. ad ogni richiesta, l'elenco completo e aggiornato, anche in formato elettronico, dei Centri di Servizio operanti nei comuni sopra indicati.

I centri di servizio dovranno essere presenti nella loro misura minima secondo la seguente ripartizione:

Zona	Gruppo di Comuni coperti	Nr. Centri di assistenza (minimi)
Amiata Nord	Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Santa Fiora, Seggiano, Castell'Azzara, Sorano, Pitigliano, Manciano, Semproniano, Roccalbegna	2
Grosseto città	Grosseto città	2
Grosseto Sud	Campagnatico, Civitella Paganico, Scansano, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio e Monte Argentario	2
Grosseto Nord	Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino	2
Siena Est	Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme	2
Siena Ovest	Casole d'Elsa, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Monticiano, Montieri	2
Siena città	Siena città, Sovicille	2
Orcia	Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Trequanda	2

26.18. Riconsegna dei veicoli

La riconsegna dei veicoli al Fornitore avverrà alla naturale scadenza contrattuale o successivamente a tale data come previsto al punto 26.21 del presente Capitolato. Il ritiro potrà avvenire:

- a cura di Delivery Point entro il giorno successivo alla richiesta di ritiro, inviata a mezzo mail, da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Il contratto di noleggio si

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

intenderà risoldo con la sottoscrizione del verbale di restituzione del veicolo dalle parti e nella data su di esso riportata;

- a cura del Fornitore o da società da esso incaricata presso la sede di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.; Il contratto di noleggio si intenderà risoldo con la sottoscrizione del verbale di restituzione del veicolo dalle parti e nella data su di esso riportata . Il mancato ritiro dell'autoveicolo da parte del Fornitore o da società da esso incaricata non modificherà la data di fine noleggio comunicata.

I veicoli saranno consegnati o ritirati nel normale stato di usura. Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di ritiro del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto da personale incaricato di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di ritiro, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Per tutti i danni regolarmente comunicati al Fornitore, attraverso le modalità precedentemente descritte, non potranno essere richiesti rimborsi.

Eventuali danni annotati nel verbale di riconsegna e sottoscritti da persona incaricata da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati/comunicati, potranno essere addebitati a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., solo previa presentazione preventivo di spesa e relativa documentazione fotografica con accettazione da parte della ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

In caso di mancata accettazione del preventivo di ripristino da parte di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile. Il corrispettivo di tale perizia sarà equamente diviso tra ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. e il Fornitore. Trattandosi di veicoli utilizzati prevalentemente a carattere operativo, in particolare quelli classificati come automezzi, sono da considerarsi stato d'usura o danno le seguenti condizioni:

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 5 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammacature fino a 3 cm Max 5 ammacature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 5 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammacature più estese di 3 cm Ammacature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

<p>Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 5 cm di diametro) Max 5 aree danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento</p>	<p>Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 5 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione</p>
<p>Pneumatici e cerchi</p>	
<p>Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio</p>	<p>Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione</p>
<p>Fanali e cristalli</p>	
<p>Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli fino a 3 cm che non ostruiscano la visuale</p>	<p>Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 3 cm o che ostruiscano la visuale</p>
<p>Specchi retrovisori e accessori esterni</p>	
<p>Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice</p>	<p>Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi</p>
<p>Selleria e rivestimento interno del tetto</p>	

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

<p>Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile derivanti dal peso del driver Bordi scuciti Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco</p>	<p>Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi</p>
<p>Cruscotto, moquettes e pannelli interni</p>	
<p>Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante consumata dall'uso</p>	<p>Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Tappeti con strappi o macchie non rimovibili Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni</p>

26.19. Percorrenze chilometriche

Il Fornitore, alla scadenza di ciascun contratto di noleggio, addebita o rimborsa a ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. i chilometri in eccesso o in difetto rispetto alla percorrenza chilometrica contrattuale stabilita.

Il calcolo del costo chilometrico è effettuato attraverso l'applicazione della formula seguente: $C \text{ km} = (0.20 * C_m * n) / K_m$

dove

C km = costo per Km in eccesso o in difetto

0.20 = coefficiente di abbattimento

C_m = canone di noleggio mensile al

netto IVA n = durata del noleggio

espressa in mesi K_m = percorrenza

chilometrica contrattuale

L'ammontare dell'addebito, nell'eventualità di percorrenze superiori a quelle stabilite, è ottenuto dal prodotto tra il costo chilometrico (C km) ed i Km eccedenti, mentre l'ammontare del rimborso, nel caso di percorrenze inferiori a quelle contrattuali, è pari al 70% del prodotto tra il costo chilometrico (C km) ed i Km in difetto.

In caso di risoluzione, ai fini del calcolo della percorrenza chilometrica, la percorrenza contrattuale è riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo.

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

26.20. Facoltà di proroga

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. si riserva la facoltà di non restituire un veicolo alla naturale scadenza contrattuale; può altresì richiedere la proroga di un singolo contratto di noleggio, a mezzo di richiesta per iscritto, alle seguenti condizioni:

- per un periodo massimo di 12 mesi rispetto alla data di scadenza naturale;
- senza modifica del chilometraggio previsto; ovvero
- con rimodulazione del chilometraggio finale.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., prima di procedere con l'eventuale richiesta di proroga, verificherà la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

In caso di richiesta di modifica della durata del contratto di noleggio e/o chilometraggio totale, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, la proposta del nuovo canone mensile. ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. si riserva l'accettazione della proposta del Fornitore. In caso di mancata richiesta di modifica dei termini contrattuali o di non accettazione del nuovo canone il periodo di disponibilità del veicolo presso ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. sarà fatturato al canone originale fino alla data di restituzione del veicolo stesso. Il chilometraggio sarà automaticamente modulato in funzione della data di consegna del veicolo.

Art. 27 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale - comunicazioni e domicilio

- 27.1.** Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al Responsabile dell'esecuzione del contratto.
- 27.2.** Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
- 27.3.** Eventuali contestazioni che il Fornitore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Responsabile per l'esecuzione del contratto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
- 27.4.** Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
- 27.5.** Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente.; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente

Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto

Art. 28 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto (REC) indicato dal Committente vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle eventuali penali, cura il corretto svolgimento del Servizio, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.

28.2. Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto indicherà eventuali delegati quali responsabili del servizio.

Specifiche Tecniche

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI OPERATIVI SENZA CONDUCENTE

Si precisa che prima della consegna in tutti i veicoli dovrà essere installato il GPS /Scatola nera fornito dalla società noleggiatrice.

Inoltre, dovranno essere presenti i loghi aziendali sui veicoli coerentemente allo "schema di montaggio" fornito da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A..

NUOVO DUSTER Expression Tce 130 4x4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carburante Benzina Cilindrata (cc) 1199

Consumo Combinato (l/100km) Potenza Max (CV)

Lunghezza/Larghezza (mm) 4343/1921 Potenza Max (KW) 96

Emissioni CO2 (g/Km) 136

ACCESSORI:

APPRONTAMENTO VEICOLO

ALLESTIMENTO 2 POSTI

RUOTA DI SCORTA

OMOLOGAZIONE N1

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

369 - BIANCO GHIACCIO

Nuovo Media Display: sistema multimediale con touch screen da 10",
radio, replicazione smartphone

Sedile conducente regolabile in altezza

D i S e r i e

3 cinture di sicurezza posteriori

6 airbag frontali, posteriori, a tendina

ABS/AEBS/ESP

Accensione automatica fari e tergicristalli con sensore pioggia

Airbag per il conducente e passeggero

Alzacristalli elettrici impulsionali anteriori e posteriori

Alzacristallo elettrico impulsionale anteriore lato conducente

Anabbaglianti Eco-LED

Assistenza alla frenata del conducente DDAW

Avviso cinture di sicurezza allacciate

Avviso di cambio dei segnali stradali con avviso di cambiamento velocità
di corsia LDWS

Barre tetto longitudinali nere
Cerchi in lega da 17"
Cerchi in lega diamantati TERGAN da 17"
Chiamata di emergenza - emergency call
Chiusura centralizzata delle portiere a distanza
Climatizzatore manuale
Commutatore airbag passeggero
Consolle centrale con bracciolo e vano portaoggetti
Distance warning avviso distanza di sicurezza
Driver Display digitale personalizzabile da 7"
Eco Mode, Start and Stop e indicatore
Frenata di emergenza anteriore
Ganci Isofix sui posti laterali sul retro
Hill descent control
Monitoraggio limite di velocità
Panchetta posteriore frazionabile e ribaltabile 1/3-2/3
Pneumatici M+S
PRODIS
Retrocamera di parcheggio
Retrovisori esterni neri, regolabili elettricamente e sbrinanti
Retrovisori esterni Silver
Riconoscimento corsia LKA
Riview specchietti retrovisori giorno e notte
Selleria in tessuto "Denim" con logo Dacia riflettente
Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di controllo della pressione pneumatici
Sistema di emergenza AFU
Volante regolabile in altezza e profondità
Volante soft feel con comandi per ISA

Specifiche Tecniche

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI OPERATIVI SENZA CONDUCENTE

Si precisa che prima della consegna in tutti i veicoli dovrà essere installato il GPS /Scatola nera fornito dalla società noleggiatrice.

Inoltre, dovranno essere presenti i loghi aziendali sugli coerentemente allo "schema di montaggio" fornito da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A..

Ford Ranger Doppia Cabina XL 4WD 2.0 Ecoblue 170CV DC

Specifiche tecniche

Carrozzeria

Lunghezza: **537 cm**

Larghezza; **191 cm**

Altezza: **188 cm**

Posti **5**

Motore e prestazioni

Cilindrata: **2,0 L / 1995 cm³**

Potenza: **170 CV / 125 kW**

Velocità massima: **180.0 km/h**

Alimentazione: **diesel**

Consumo di carburante ed emissioni di CO2

Omologazione: **EU6.4**

Emissioni CO₂: **221 g/Km****

Autonomia: **900 Km**

Consumo di carburante combinato: **8.5 l/100 Km****